

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Agosto 2010

Lavoro

Imprese edili - lavoratori part time e DURC

Comunicato della Commissione Nazionale Casse edili

In relazione a quanto demandato alla scrivente Commissione dagli accordi sottoscritti da ANCE, Associazioni artigiane, Associazioni delle imprese cooperative, ANIEM - Confapi e da Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL, il Consiglio di Amministrazione della CNCE ha deliberato che le Casse Edili, a far data dal 1° ottobre p.v., considereranno elemento di irregolarità contrattuale e contributiva, ai fini del rilascio del Durc, il superamento da parte dell'impresa delle percentuali massime di utilizzo di contratti part time stabilite dai richiamati contratti collettivi del settore.

Si invitano, pertanto, le Casse Edili a voler comunicare quanto sopra alle imprese iscritte che si trovassero nella citata situazione, invitando le stesse a regolarizzare la propria posizione.

Governo: piano triennale per il lavoro

Piano triennale per il lavoro



Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 30 luglio 2010, il Piano triennale per il lavoro "Liberare il lavoro per liberare i lavori", elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'obiettivo è quello di costituire la base per un confronto, con le parti sociali, al fine di formulare ipotesi di riforma del mercato del lavoro condivise. Il documento, suddiviso in due macro aree, propone un'analisi delle azioni portate avanti in questo primo biennio di governo, in un contesto di crisi globale, al fine di salvaguardare la base occupazionale e la coesione sociale, avvalendosi del dialogo sociale e istituzionale, che ha visto convergere Governo, Regioni e parti sociali su importanti e tempestive decisioni. Il testo è scaricabile in formato elettronico dal sito www.lavoro.gov.it

Inps: Messaggio n. 20232/2010

-

Lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro che possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione

Nell'ambito delle nuove misure volte al mantenimento del personale in azienda e alla ripresa dell'attività produttiva, del tutto innovativo è lo strumento introdotto con l'art. 1, c. 1, D.L. 78/09, convertito con modificazioni nella L. 102/09, e attuato, dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia, con il D.I. 49281 (G.U. n. 44 del 23.2.2010).

In base alla suddetta norma, «al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento».

Il D.I. 49281 individua i destinatari di tale disposizione e ne detta le modalità attuative.

In particolare, possono essere utilizzati in tali progetti i seguenti lavoratori:

- a) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) ai sensi della legge n. 164/1975 e ss. mm.;
- b) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi della legge n. 223/1991 e ss. mm.;
- c) lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1 L. 863/1984 e ss. mm.;
- d) lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
- e) lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni (circolari nn. 39 e 73 del 2009). Ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione, il datore di lavoro deve sottoscrivere uno specifico accordo in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale tutela condizioni di lavoro – e con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali.

Sulla base di apposita delega del direttore generale, i suddetti accordi possono essere stipulati presso le direzioni regionali o provinciali del Ministero del lavoro, nelle quali ha sede l'unità produttiva interessata dal progetto di formazione o riqualificazione.

Attività di vigilanza e lotta all'evasione: protocollo d'intesa Inps - Inail e Agenzia delle Entrate

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha firmato, insieme a INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, un Protocollo di Intesa al fine di promuovere e attuare un miglioramento dell'attività ispettiva attraverso la collaborazione con i soggetti che si occupano di vigilanza e controllo. Il protocollo prevede la condivisione dei dati contenuti negli archivi di ciascun organismo e l'implementazione di moderni strumenti tecnologici di supporto, ciò in un'ottica di lotta all'evasione fiscale, contributiva ed al lavoro irregolare.



Integrazioni salariali. Compatibilità con l'attività di lavoro autonomo o subordinato e cumulabilità del relativo reddito

La circolare Inps 107/2010 provvede a individuare i casi di compatibilità ed incompatibilità circa la percezione di integrazioni salariali nei casi di lavoro autonomo o subordinato. In particolare l'Istituto precisa che si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione salariale, laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell'anno, sarebbe stata comunque compatibile con l'attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all'integrazione salariale. In tali casi l'integrazione salariale è pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa. Quest'ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell'orario ordinario giornaliero) e sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati). Del resto nell'ipotesi di part-time verticale l'integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi in cui sarebbe stata espletata l'attività lavorativa. Da ultimo si segnala che si può avere compatibilità anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purché le due attività siano tra loro comunque compatibili nel limite dell'orario massimo settimanale di lavoro. Nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto risulta compatibile con il diritto all'integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore all'integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell'importo totale della integrazione spettante. Analogamente nel caso in cui il lavoratore – beneficiario di integrazione salariale rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo pieno – stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato), sarà possibile il cumulo parziale dell'integrazione salariale con il reddito derivante da tale attività anche se, tale attività - a differenza del caso contemplato al punto 3 - non sarebbe compatibile con il contratto di lavoro che ha dato luogo all'integrazione salariale, in quanto parzialmente sovrapponibile. Ulteriori casistiche sono affrontate nella citata circolare.





Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello 2009 - modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo

Con messaggio nr. 21389/2010 l'Inps ha tra l'altro reso noto che per gli sgravi autorizzati per l'anno 2009, le aziende dovranno presentare alle strutture territoriali competenti per territorio una istanza cartacea sull'apposito modello allegato alla circolare.

L'azienda dovrà indicare i seguenti dati:

- importo totale delle retribuzioni sulle quali è calcolato lo sgravio spettante;
- importo dello sgravio per contrattazione territoriale indicando separatamente l'importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore;
- importo dello sgravio per contrattazione aziendale indicando separatamente l'importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Ministero Lavoro: al via la nuova campagna sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Partita la [Campagna](#) di Comunicazione integrata che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedica alla sicurezza sui luoghi di lavoro. L'obiettivo della campagna è quello di promuovere un processo collettivo di sensibilizzazione e responsabilizzazione, in cui ogni cittadino possa assumere un ruolo attivo. Solo un vero e proprio cambiamento culturale, infatti, è in grado di contrastare con efficacia il fenomeno degli infortuni sul lavoro che ha ripercussioni umane e sociali incalcolabili, in quanto si riferisce alla salute e alla vita dei lavoratori. La campagna, ha ricevuto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, e si svolgerà da agosto 2010 a maggio 2011 in tre fasi. Il Ministro Maurizio Sacconi ha presentato la Campagna di Comunicazione in una Conferenza Stampa tenutasi al Meeting di Rimini presso lo stand Casa del Welfare. Ulteriori informazioni sul sito: www.lavoro.gov.it.

SICUREZZA SUL LAVORO. LA PRETENDE CHI SI VUOLE BENE.

Qualunque lavoro tu faccia, tornare a casa da chi ti ama è un diritto. E la cultura della sicurezza è la miglior prevenzione degli infortuni. Segui le regole che tutelano il bene più importante per te e per i tuoi cari: la tua vita. Informati su

www.sicurezza.lavoro.gov.it



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica



Istat: nel 2009 le posizioni lavorative a chiamata raggiungono le 111 mila unità in media annua

Complessivamente, nel 2009 le posizioni lavorative a chiamata raggiungono le 111 mila unità in media annua facendo registrare un incremento del 75 per cento circa rispetto al 2007 (Tavola 1). La quota di lavoratori a chiamata che percepiscono, nel periodo in cui non vengono utilizzati, l'indennità di disponibilità in quanto si sono impegnati a rispondere positivamente alla chiamata del datore di lavoro, risulta estremamente ridotta (non superiore all'1 per cento). nel settore degli alberghi e ristoranti si concentra circa il 60 per cento del totale dei lavoratori intermittenti. La restante quota è occupata prevalentemente nei settori dell'istruzione, sanità, servizi sociali e personali (12 per cento circa) e del commercio (circa il 10 per cento). Il *job-on-call* non risulta affatto utilizzato, invece, nel settore dell'intermediazione monetaria e finanziaria. Le imprese ricorrono al contratto di lavoro intermittente quasi esclusivamente per coprire posizioni lavorative con qualifica operaia, che rappresentano il 90 per cento circa del totale, con un massimo di oltre il 98 per cento nel settore degli alberghi e ristoranti. I dipendenti a chiamata inquadrati come impiegati costituiscono una quota significativa solo nel settore del commercio (36 per cento circa nel 2007 e 30 per cento nel 2009).

Con riferimento alla durata, come già segnalato, le imprese utilizzano contratti a tempo indeterminato in misura leggermente prevalente rispetto a quelli a termine. Nel 2007 il 55 per cento delle posizioni lavorative sono a tempo indeterminato e la quota aumenta di oltre 10 punti percentuali nel 2008 per effetto dei cambiamenti normativi sopra illustrati. L'industria in senso stretto, le costruzioni e i trasporti e magazzinaggio sono i settori in cui la quota dei *job-on-call* a tempo indeterminato risulta più elevata.

Tavola 1 – Posizioni lavorative medie dei dipendenti a chiamata per settore di attività economica. Anni 2007-2009 (valori assoluti e composizione percentuale)

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Posizioni lavorative a chiamata					
	2007		2008		2009	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Industria in senso stretto	3.717	5,9	3.024	5,0	5.375	4,8
Costruzioni	1.473	2,3	1.321	2,2	2.553	2,3
Commercio	5.982	9,4	5.909	9,7	11.825	10,6
Alberghi e ristoranti	39.613	62,4	38.100	62,7	66.460	59,9
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	2.004	3,2	1.776	2,9	3.351	3,0
Attività immobiliari, altre attività professionali e imprenditoriali	3.041	4,8	3.182	5,2	7.177	6,5
Istruzione, sanità, servizi sociali e personali	7.600	12,0	7.504	12,3	14.328	12,9
Totale	63.430	100	60.815	100	111.068	100

Tavola 2 – Posizioni lavorative medie dei dipendenti a chiamata operai e a tempo indeterminato, per settore di attività economica. Anni 2007-2009 (incidenza percentuale)

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Posizioni lavorative a chiamata					
	Operai			Tempo indeterminato		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Industria in senso stretto	94,2	93,7	92,7	62,6	71,0	64,7
Costruzioni	97,2	96,0	95,4	74,1	77,1	63,4
Commercio	64,2	66,4	69,1	57,3	69,1	58,1
Alberghi e ristoranti	98,5	98,6	98,4	55,8	67,9	54,5
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	89,8	92,9	94,5	69,3	76,6	63,4
Attività immobiliari, altre attività professionali e imprenditoriali	78,4	76,5	82,7	45,0	53,2	44,0
Istruzione, sanità, servizi sociali e personali	85,0	76,2	75,2	41,3	53,3	44,1
Totale	92,1	91,1	90,8	54,9	66,1	53,8



Comunicazione Obbligatoria per l'attivazione di un rapporto di lavoro domestico

L'Inps, con il messaggio n. 21567 del 20 agosto 2010, informa che sito internet www.inps.it è operativa una nuova versione della comunicazione obbligatoria per l'attivazione di un rapporto di lavoro domestico.

Le novità introdotte riguardano:

- la precompilazione dei campi nel caso in cui le informazioni siano già in possesso dell'Istituto;
- la convalida dei dati relativi ai codici fiscali immessi anche attraverso la consultazione dell'Anagrafe Tributaria;
- l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato dall'Istituto per le comunicazioni con i datori di lavoro domestico che ne sono in possesso;
- la compilazione guidata, nel caso di lavoratori extracomunitari, dei campi relativi al permesso di soggiorno;
- una più agevole modalità per la produzione della copia dell'iscrizione effettuata e la sua conservazione



Retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno e straordinario

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010, risponde ad quesito in materia di tassazione agevolata prevista dall'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 93/2008 (convertito dalla legge n. 126/2008) alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 59/E del 22 ottobre 2008.

In particolare, in relazione al lavoro organizzato in base ad un orario su turni, se nell'ipotesi di lavoro notturno il beneficio del regime speciale di detassazione sia applicabile all'intero compenso percepito (composto dalla retribuzione ordinaria più la maggiorazione) o solo alla maggiorazione ed, inoltre, se l'agevolazione sia applicabile solo nell'ipotesi in cui l'organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta dall'impresa, oppure anche nel caso in cui l'impresa adotti un nuovo schema di turnazione che incrementi il numero dei dipendenti rispetto al precedente modello organizzativo

Politiche del lavoro e sostegno al reddito - Siglato un protocollo tra il Ministero del Lavoro e l'Unione delle Province d'Italia

E' stato siglato dal Ministro Maurizio Sacconi e dal Presidente dell'UPI - Unione delle Province d'Italia -Giuseppe Castiglione un Protocollo d'Intesa che prevede il potenziamento e la valorizzazione dei Centri per l'Impiego delle Province, anche attraverso la definizione di standard di qualità in grado di assicurare su tutto il territorio nazionale il miglioramento dei servizi per il lavoro e l'impiego. In questo modo i Centri per l'Impiego delle Province diventano luoghi chiave per gli interventi anticrisi messi in campo dal Governo ed assumono a pieno titolo il ruolo di "snodo pubblico" per le politiche attive del lavoro e per l'erogazione di servizi. In particolare, fra le azioni previste, vi sarà l'erogazione dei voucher sul lavoro accessorio, l'accesso alle banche dati amministrative (Inps, Comunicazione obbligatorie, ecc.), l'istituzione di una cabina di regia per il monitoraggio, la valutazione e la verifica dei servizi per l'impiego provinciale, la costituzione degli osservatori provinciali sui fabbisogni di competenze e di figure professionali dei sistemi produttivi locali. Previsti anche interventi per migliorare la qualità delle politiche attive rivolte alle persone immigrate e la promozione dell'apprendistato e dei tirocini in impresa. Secondo il protocollo, inoltre, i Centri provinciali dovranno attivare punti di informazione per l'autoimpiego e il microcredito destinati ai soggetti percettori di sostegno al reddito o svantaggiati perché non bancabili. L'UPI e il Ministero, infine, si impegnano a collaborare per coordinare l'attuazione delle misure di programmazione del Fondo Sociale Europeo e dei Programmi Operativi nazionali che interessano il livello provinciale.



Intesa Equitalia e Casartigiani

Equitalia, la società pubblica di riscossione dei tributi, e Casartigiani, la Confederazione autonoma sindacati artigiani, hanno firmato oggi un accordo quadro biennale, che sancisce una stretta collaborazione tra i due enti per migliorare l'assistenza fiscale ai contribuenti del mondo dell'artigianato.

A base dell'intesa, attività di consulenza, formazione e informazione e l'attuazione di strategie mirate per soddisfare al meglio le particolari esigenze di questa categoria di operatori sul fronte del fiscale. Punto di forza dell'iniziativa sono gli accordi locali siglati tra gli agenti della riscossione e le strutture periferiche di Casartigiani, che consentiranno un'assistenza specifica a livello territoriale.

Previsti, inoltre, incontri periodici per verificare i risultati raggiunti e superare eventuali criticità. Il protocollo firmato oggi rappresenta un ulteriore avvicinamento dell'agente della riscossione al cittadino. In particolare, diventano sempre meno complessi, grazie alle numerose intese concluse da Equitalia con enti, associazioni e ordini, gli adempimenti connessi alla riscossione dei tributi.



Incassi dalla lotta all'evasione : + 9% nei primi 7 mesi del 2010

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha reso noto i dati della situazione sui primi sette mesi del 2010 presentando i quelli relativi agli incassi da accertamento e le novità in tema di semplificazione, trasparenza e collaborazione con il cittadino.

Sono 4,9 i miliardi di euro riscossi (9% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e 2,2 quelli versati direttamente dai contribuenti tramite gli istituti definatori (adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale). Dato, quest'ultimo, che evidenzia un aumento del 10% se confrontato con quello dello scorso anno.

I quasi 5 miliardi incassati derivano da ruoli per 1,8 mld (il dato si riferisce al 30 giugno, tenendo conto che, secondo quanto rilevato da Equitalia, sono già stati superati i 2 miliardi) e da versamenti diretti per 3,1 miliardi di euro, con un 15% in più rispetto al 2009.

L'attività complessiva di controllo è in linea con il 2009. Secondo quanto reso noto dal direttore centrale Accertamento, Luigi Magistro, nei primi sette mesi del 2010 sono stati eseguiti 151.543 controlli su Irap, Iva e imposte dirette, che hanno portato a maggiori tributi accertati per oltre 9,8 miliardi di euro.

In ogni modo, forte è l'incremento degli accertamenti sintetici, con un +57% rispetto allo scorso anno, così come è significativo l'aumento degli incassi da controlli automatizzati (900 milioni di euro).

I "risultati positivi", sottolinea Befera, "sono il frutto di più componenti". Il direttore, infatti, pone l'accento, in primo luogo, sul "sempre maggiore impegno e la sempre maggiore professionalità delle nostre risorse sia nell'area controllo che nell'area dei servizi" e sulla nuova struttura organizzativa dell'Agenzia, che ne ha migliorato l'efficienza con esiti positivi nel contrasto all'evasione e nell'assistenza ai contribuenti. A completare, poi, il quadro degli strumenti a disposizione del Fisco, gli interventi introdotti con l'ultima manovra finanziaria - come il potenziamento del redditometro e dell'accertamento sintetico, l'ulteriore stretta sulle compensazioni indebite e l'accelerazione dell'attività di riscossione - insieme alla *task force* istituita per combattere le frodi internazionali in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Di pari rilievo le misure adottate a favore della trasparenza e del dialogo con il cittadino, attraverso le quali si sta raggiungendo un ampio consenso sociale sull'importanza della lotta all'evasione: chi non è in regola con gli obblighi tributari danneggia l'intera collettività.



L'Agenzia delle Entrate fornisce una miniguia al cittadino che chiede la mediazione di questo importante organismo

Serve l'intervento del Garante del contribuente? In un depliant delle Entrate disponibili tutte le informazioni necessarie per contattarlo: l'indirizzo, il numero di telefono, la casella di posta elettronica e, inoltre, i chiarimenti sul ruolo svolto da questa importante figura nata per tutelare il contribuente.

Il pratico pieghevole è scaricabile dal sito internet dell'Agenzia, nella sezione riservata alle guide o, per chi preferisce il formato cartaceo, disponibile presso i principali uffici finanziari e nelle sedi del Garante.

In chiaro, sul depliant, indirizzi e contatti regione per regione. I Garanti, comunque, hanno la propria sede presso ogni direzione regionale delle Entrate e nelle strutture analoghe delle province autonome di Trento e Bolzano.

Si tratta un'operazione all'insegna del dialogo e della trasparenza quella svolta dall'Amministrazione finanziaria. La miniguia chiarisce, infatti, in modo sintetico ed esauriente, come e quando questo importante strumento di mediazione, "portavoce" delle ragioni del cittadino, nato con lo Statuto del contribuente (legge n. 212/2000), possa essere chiamato in causa.

È un organo collegiale, composto da tre membri appartenenti a tre diverse categorie attive nel settore fiscale, che entra in gioco su segnalazione. Il suo raggio d'azione è molto ampio, può richiedere infatti documenti o chiarimenti a difesa del contribuente, richiamare i dirigenti al rispetto delle norme, ma vigila anche sull'agibilità e funzionalità degli uffici e sull'adeguatezza dei servizi prestati.



Agenzia Entrate: autotrasporto merci, credito d'imposta a fronte del pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2010

Il credito d'imposta di cui all'articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riconosciuto in misura corrispondente ad una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2010 per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci dalle imprese autorizzate.

Per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate il credito d'imposta è stabilito nella misura del 38,50 per cento dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2010 per ciascun veicolo.

Per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate il credito d'imposta è stabilito nella misura del 77 per cento dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2010 per ciascun veicolo.

Partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni e appalti

Con circolare 41/E/2010 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato le varie problematiche in materia di certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". L'articolo 38, comma 1, lettera g), del Codice dei contratti pubblici dispone, infatti, l'esclusione dalla partecipazione alle citate procedure di affidamento per i soggetti "che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti".

Il testo integrale del documento è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.



I controlli dell’Agenzia approdano lungo le coste di tutta la penisola, passando al vaglio le attività balneari *

Il barometro del Fisco segna tempesta per gli evasori in ciabatte e pareo che si nascondono tra sdraie e pedalò. Ad agosto, infatti, gli 007 dell’Agenzia delle Entrate non vanno in vacanza, ma sono protagonisti di un’intensa campagna di controlli da Nord a Sud della penisola. Al setaccio spiagge, porti turistici, stabilimenti balneari e, più in generale, tutte le attività economiche esercitate sul territorio del demanio marittimo, dai ristoranti ai bar, passando per club nautici e discoteche. Un tour estivo che fa tappa nelle località più rinomate e a vocazione vacanziera dello Stivale, facendo impennare la colonnina di mercurio per i furbetti che nascondono incassi e guadagni all’Erario.

Controlli sotto il solleone – Sulla costa di Salerno sono sotto osservazione i pontili degli scali commerciali più importanti come Amalfi, Agropoli e Casalvelino, che spesso risultano gestiti da associazioni no profit. A Venezia, invece, il Fisco concentra la sua attenzione sui bungalow, le cosiddette “capanne”, che costellano il famoso lido e il cui affitto può arrivare a toccare la cifra record di 10 mila euro a stagione. Nell’Italia centrale, sui litorali del Lazio sono al vaglio i posti barca disseminati lungo la costa, da Ostia a Nettuno passando per Anzio, che possono raggiungere prezzi record, fino a 200 mila euro. Nel mirino anche le discoteche e i principali locali notturni della zona. Spiagge sotto esame in Sardegna ad Alghero, San Teodoro, Villasimius, Orosei, in Costa Smeralda e in altri 60 rinomati centri turistici dell’isola, dove gli ispettori del Fisco sono scesi in campo per stanare gli evasori che non rilasciano scontrini e ricevute, dichiarano dati sottostimati per gli studi di settore e assumono personale in nero.

Gli obiettivi all’orizzonte - La campagna fiscale estiva, che scatta in tutte le sue varianti regionali nel pieno della stagione, punta a raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire il reddito dei villeggianti in forma sintetica, ossia considerando le spese sostenute per ferie e vacanze, dall’acquisto di pacchetti di viaggio al noleggio di cabine, lettini e ombrelloni, dall’affitto di posti barca alla frequenza di corsi di vela e sub. L’amo è stato lanciato anche verso gli operatori economici che gestiscono un’ampia gamma di servizi legati alle attività balneari, dalla ristorazione al nolo di gommoni e pattini, dall’animazione alle discoteche ai giochi per bambini.

L’operazione anti evasione in riva al mare lanciata dalle Entrate si inserisce nel piano straordinario di accertamenti sintetici previsto dalla manovra d’estate 2008, che ha previsto 25 mila controlli da realizzare con questo metodo nel 2010, mentre sono 35 mila quelli in agenda per l’anno prossimo. Lo strumento dell’accertamento sintetico consente di ricostruire i redditi dei contribuenti tenendo conto delle spese sostenute, puntando i riflettori non tanto sul modo in cui viene prodotta la ricchezza, ma sul modo in cui viene usata per mantenere un certo tenore di vita.

Fisco di vedetta nei porti e nei circoli esclusivi – Sono 805 i porti turistici sparsi lungo i circa 8 mila km di coste italiane interessati dal piano estivo delle verifiche e degli accessi. Nello specifico, i controlli sui gestori-concessionari di approdi commerciali hanno l’obiettivo di acquisire notizie sulla capacità ricettiva, sui clienti che utilizzano il posto barca e sugli operatori che agiscono, a vario titolo, nell’ambito del porto, a caccia di situazioni ad alto rischio di evasione. Come quelle intercettate, in particolare, nelle Marche e in Campania, dove sono stati “pizzicati” circoli esclusivi e approdi di lusso travestiti da enti no profit, che sulla carta offrono servizi soltanto ai soci, ma in realtà gestiscono vere e proprie attività commerciali, soprattutto bar e ristoranti, aperte al pubblico e talvolta pubblicizzate addirittura sulla rete. Uno stratagemma per sfuggire alle maglie del Fisco che trova seguito anche tra le associazioni sportive. A La Spezia, per esempio, un club abbinava all’attività del gioco del calcio quella del rimessaggio di barche, affittando spazi a clienti non soci.

Cabine, bar, ristoranti e disco all’accertamento – Esca pronta anche per gli stabilimenti balneari, che vengono passati ai raggi X sia per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati per lo specifico studio di settore (UG60U per il periodo d’imposta 2008) sia per raccogliere elementi spia della capacità contributiva dei clienti. Caso emblematico quello individuato sul litorale domizio, in Campania, dove il gestore di un lido dichiarava più incassi in autunno che in estate. Nella riviera adriatica, a Cervia, uno stabilimento dichiarava un attivo di 411 euro, mentre l’Agenzia ha accertato un reddito di 36 mila euro. Nell’agenda dei verificatori uno spazio è riservato anche ai controlli sulle attività alberghiere e di ristorazione. A Napoli, per esempio, gli uomini dell’Agenzia hanno piantonato pizzerie e gelaterie e scovato un hotel *all black*, che affittava camere senza emettere fatture né ricevute. Reddito zero anche per diversi bar e ristoranti romagnoli, cui le Entrate di Ravenna hanno contestato un’evasione totale di circa 1,5 milioni di euro.

Movida a ritmo di Fisco nelle discoteche del Veneto, del Lazio e della Romagna. Qui i funzionari dell’Agenzia hanno puntato i riflettori su decine di locali notturni, che dichiaravano falsi conti in rosso, non emettevano i biglietti di ingresso e impiegavano lavoratori irregolari.

***(fonte: FISCOoggi – ago 2010)**



Abi: tra febbraio e giugno 2010, sospesi mutui per 3,2 mld di euro a 24mila famiglie

Tra febbraio e giugno 2010, le banche hanno sospeso mutui per 3.2 miliardi di euro ad circa 24mila famiglie. La misura è stata applicata a 23.793 contratti di mutuo, per un debito residuo di 3.2 miliardi di euro. La liquidità in più per far fronte alla crisi, ha raggiunto una quota pari a 155 milioni di euro. Ogni famiglia avrà dunque a disposizione in media 6.800 euro in più. Questi i dati del monitoraggio sulla sospensione dei mutui.

Nel dettaglio, la soluzione più frequente per le operazioni di sospensione ha riguardato l'intera rata (90% dei casi). La causa più frequente che ha determinato la necessità di ricorrere a questa opportunità nelle posizioni "in bonis" (senza ritardi nei pagamenti) è stata la sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario (Cig, mobilità ecc.). Nelle posizioni con ritardo nei pagamenti, invece, la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Dal punto di vista "territoriale", il maggior numero di domande ammesse è al nord con il 58,5%, seguono sud e isole con il 22,2% e il centro al 19,3%.

In particolare, l'Accordo sulla sospensione delle rate di rimborso dei mutui siglato lo scorso dicembre tra ABI e Associazioni dei consumatori, è diretto ad offrire uno strumento immediato di aiuto alle famiglie. Le caratteristiche principali sono:

- sospensione per almeno 12 mesi, anche nei confronti dei clienti con ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi;
- mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale;
- clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui, che hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell'occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).

L'iniziativa costituisce la misura minima alla quale le banche possono aderire, ferma restando la piena libertà di ciascun istituto di offrire al cliente condizioni migliori rispetto a quanto previsto dall'Accordo. Ad oggi hanno offerto condizioni migliorative 172 banche, rappresentative del 64% del mercato. Il Piano è partito il 1° febbraio e i clienti potranno presentare richiesta per attivare la sospensione fino al 31 gennaio 2011, con riferimento ad eventi accaduti dal gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.

Indagine sui contratti pubblici relativa ai ritardi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha reso noto i dati dell'indagine suddetta. forniture.


Dall'analisi dei dati acquisiti in riferimento all'anno 2009, e' emerso che i tempi di pagamento oscillano in un range che va da un minimo di 92 giorni ad un massimo di 664 giorni. Il ritardo e', per lo più, imputato ai tempi di emissione dei certificati di regolare esecuzione (46,3%) e dei mandati di pagamento (29,6%) da parte delle stazioni appaltanti e, piu' in generale, a lentezze che derivano da vischiosità burocratiche interne alla pubblica amministrazione (32,5%). Sono state, inoltre, rilevate sensibili differenze sul piano territoriale: i ritardi che superano i due mesi sono segnalati dal 36,4% delle imprese del Nord-Est, percentuale che sale al 61,5% nel Nord Ovest e al 63,3% nel Mezzogiorno. La presunta esposizione debitoria della pubblica amministrazione, calcolata sulla base della stima effettuata dalle associazioni audite, ammonterebbe a circa 37 miliardi di euro (pari al 2,5 per cento del PIL), dei quali una parte consistente deriverebbe dalla gestione del sistema sanitario e dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani. La problematica e' particolarmente avvertita, soprattutto nell'attuale congiuntura economica di difficile accesso al credito bancario, dalle piccole e medie imprese che risentono in maniera grave della mancanza di liquidità. Con specifico riguardo all'applicazione della normativa citata, sulla base degli approfondimenti svolti, sono state rilevate prassi delle amministrazioni consistenti nella individuazione unilaterale di termini di pagamento superiori a quelli previsti dal decreto 231 e nell'inclusione dei termini di pagamento in deroga tra gli elementi di valutazione delle offerte. Alcuni capitolati speciali d'appalto prevedono, altresì la riduzione del tasso di interesse di mora previsto dal decreto. L'assunzione del rischio connesso alla dilazione dei pagamenti genera problematiche connesse sia all'uso efficiente delle risorse pubbliche sia alla «sostenibilità» della partecipazione alle gare da parte dei soggetti privati.

Produttività del lavoro, andamento complessivamente negativo nel periodo 2000/2009

Nel periodo 1980-2009 la produttività del lavoro ha registrato una crescita media annua dell'1,2 per cento, attribuibile ad un incremento medio dell'1,4 per cento del valore aggiunto e ad uno dello 0,2 per cento delle ore lavorate.

Guardando agli anni più recenti, nel periodo 2000-2009 la produttività del lavoro presenta un andamento complessivamente negativo (-0,5 per cento in media d'anno), che sconta una dinamica sfavorevole del valore aggiunto (-0,2 per cento in media d'anno) associata ad una crescita delle ore lavorate (0,4 per cento in media d'anno). All'interno di tale periodo si evidenziano tre fasi in cui la dinamica della produttività del lavoro presenta andamenti differenziati: dopo un andamento negativo negli anni 2000-2003 (-0,8 per cento in media d'anno), la produttività del lavoro ha ripreso a crescere negli anni 2003-2007 (0,7 per cento in media annua), ed ha poi subito nel periodo 2007-2009, pur in presenza di una sensibile caduta del monte ore lavorato, una forte riduzione (-2,7 per cento in media d'anno).

Figura 1 - Produttività del lavoro, valore aggiunto e ore lavorate (numeri indice, 2000=100). Totale economia. Anni 1981-2009



Il calo della produttività del lavoro che ha caratterizzato il periodo 2000-2009 riflette tassi di crescita negativi in tutti i settori ad eccezione dell'*Agricoltura, silvicoltura e pesca* (+0,7 per cento in media annua). Particolarmente marcata è risultata la diminuzione nelle *Costruzioni* (-1,5 per cento in media annua), mentre il settore nel quale il calo è stato più contenuto è quello del *Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni* (-0,2 per cento in media annua). Negli altri settori la produttività del lavoro è diminuita con tassi compresi tra -0,5 e -1,0 per cento

Tavola 2 - Produttività del lavoro – dinamiche settoriali (tassi di crescita in media annua)

	1980-2009	2000-2009	2000-2003	2003-2007	2007-2009
Agricoltura, silvicoltura e pesca	4,5	0,7	-1,8	2,0	1,6
Industria in senso stretto	1,8	-0,5	-0,7	1,3	-3,9
Costruzioni	-0,2	-1,5	0,2	-2,2	-2,4
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni	1,0	-0,2	-0,7	1,2	-2,3
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari ed imprenditoriali	-2,2	-0,8	-1,4	0,2	-1,9
Altre attività di servizi	-0,3	-1,0	-2,1	0,0	-1,7
Totale	1,2	-0,5	-0,8	0,7	-2,7

Rilevanza penale di riprese filmate del dipendente infedele

Non è ravvisabile l'inutilizzabilità di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, anche se tali riprese sono state ottenute senza il consenso del dipendente o autorizzazione della DPL. Sono quindi pienamente utilizzabili ai fini della contestazione del reato e della relativa pena. Questa in sostanza la pronuncia della Corte di Cassazione in sentenza 20722/2010 sez. V Penale. La Corte riconosce in sede civile i cd. "controlli difensivi" nei seguenti termini: "Ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori previsto dall'art. 4 L. n. 300 del 1970, è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell'ambito di applicazione della norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore". In sintesi, la finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello Statuto dei lavoratori.

Contratti a termine e ragioni giustificatrici

Per quanto le ragioni del ricorso al contratto a tempo determinato possono essere anche riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro (come disposto dal Dl 112/2008), le stesse devono essere sempre espresse e effettivamente individuate. La nuova pronuncia viene dalla Corte di Cassazione in sentenza nr. 10033/2010 . Rilievo centrale assume l'obbligo della motivazione dell'assunzione a termine, che, a differenza di quanto avveniva con la disciplina previgente, si estende anche all'individuazione ed espressa enunciazione delle relative ragioni giustificatrici, con la previsione di un onere probatorio a carico del datore di lavoro, che, per essere funzionale ad assicurare la trasparenza e veridicità dell'opzione contrattuale, non può risolversi in formule pleonastiche o puramente ripetitive degli enunciati legali e contrattuali. Ne consegue il seguente principio di diritto:

"L'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall'art. 1 del d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell'assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto".

Illegittimo licenziamento: dall'indennizzo non si detrae l'indennità di mobilità percepita

Nell'ambito di un complesso giudizio che ha visto contrapposti taluni dipendenti con il datore di lavoro a seguito di prima pronuncia di licenziamento illegittimo, va utilmente colto un particolare principio adottato dalla Corte di Cassazione che ha definito il caso in relazione alla quantificazione dell'indennizzo dovuto ai lavoratori (sent. 10164/2010). Il datore di lavoro ricorrente riteneva legittimo detrarre dall'indennizzo singolarmente dovuto, l'indennità di mobilità percepita dai dipendenti licenziati nel periodo di successiva disoccupazione. I giudici hanno nettamente respinto tale ipotesi : l'indennità di mobilità percepita dai ricorrenti non debba essere detratta, dal risarcimento loro dovuto dal datore di lavoro a causa dell'illegittimità del recesso.

Assoggettamento a contribuzione di acconti ai dipendenti

Il caso ha riguardato una società datrice di lavoro che aveva sospeso i dipendenti dal lavoro, corrispondendo a questi acconti sul trattamento di CIG. La Cassa integrazione però non viene richiesta e l'Inps rivendica la spettanza dei contributi sugli importi erogati. Insorge l'obbligo contributivo in caso di omessa prestazione lavorativa? La Corte di Cassazione non ha dubbi sulla legittimità della pretesa dell'Inps (sent. 15207/2010).

Parte ricorrente formulava alla Corte il seguente quesito: "Se sussiste obbligo contributivo in ordine a importi erogati in via eccezionale dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti in occasione di concordata sospensione dell'attività lavorativa ed in difetto di alcuna richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria, altresì sul presupposto del concorde riconoscimento che la mancata presenza sul lavoro dei dipendenti vada qualificata come assenza e quindi come fatto da cui non può sorgere l'obbligo del datore di lavoro di rendere la propria controprestazione retributiva." In diritto - hanno sostenuto i giudici - va ribadito quanto già affermato dalla stessa Corte: in base all'art. 12 l. n. 153 del 1969 le erogazioni liberali del datore di lavoro ai propri dipendenti sono sottratte alla contribuzione a condizione che: a) non sussista alcun obbligo rispetto ad esse a carico del datore di lavoro; b) le elargizioni siano concesse per eventi eccezionali e non ricorrenti; c) non vi sia alcun collegamento, neppure indiretto, tra le elargizioni stesse, il rendimento dei lavoratori e l'andamento aziendale; l'accertamento relativo a tale ultimo collegamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimità salvo che per vizio di motivazione o violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. Nel caso in specie, va ritenuto che tali somme sono ricollegate alla sospensione dell'attività lavorativa ed all'avvio della C.I.G., seppur successivamente sia stata revocata la domanda di intervento della stessa, per cui non sono ascrivibili ad un atto di mera liberalità.

In proposito si è affermato che in caso di sospensione dell'attività lavorativa per l'attualità di una crisi aziendale implicante la possibilità di intervento della cig, la giuridica qualificazione delle somme corrisposte a titolo di anticipazione della prestazione previdenziale è consentita solo all'esito del procedimento per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, e in caso di mancato accoglimento della richiesta di intervento della cig tali importi costituiscono solo una parte della retribuzione, al cui pagamento il datore di lavoro continua ad essere interamente obbligato in base alla disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti con prestazioni corrispettive, trovandosi in una situazione di *mora credendi* rispetto ad una sospensione unilateralmente da lui disposta, in difetto del relativo potere. Con riferimento a somme corrisposte a tantum ai dipendenti la stessa Corte ne ha affermato l'assoggettamento a contribuzione che può ritenersi escluso solo ove non vi sia alcun collegamento, neppure indiretto, tra le elargizioni stesse e il rendimento dei lavoratori e l'andamento aziendale.

Ne consegue quindi - nel caso trattato - la liceità della pretesa contributiva dell'Inps sulle somme erogate ai lavoratori.

Detrazione intera per il coniuge separato affidatario esclusivo dei figli

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione per i figli a carico spetta interamente al genitore affidatario, ove non vi sia un diverso ed espresso accordo tra le parti. Il principio è stato enunciato dai giudici di Cassazione sezione tributaria (sent. 14707/2010). Infatti, in tema di IRPEF, in base alla disciplina vigente la detrazione (di importo maggiore) per il coniuge a carico, prevista al comma 1, n. 1, a partire dall'anno 1986 si applica per il primo figlio ricorrendo la duplice condizione: a) che l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali ovvero si tratti di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente; b) che il contribuente non sia coniugato o legalmente ed effettivamente separato (comma 3). Dalla nozione di "mancanza del coniuge" sono quindi esclusi, a differenza di quanto disposto dalla previgente disciplina, i casi di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, casi in ordine ai quali lo stesso art. 15, al comma 2, n. 2, riconosce per i figli rimasti a carico del contribuente la detrazione in misura doppia rispetto a quella prevista in via generale per i figli.



Qualificazione dell'apprendista e perdita delle agevolazioni

Con sentenza n. 15055/2010, la Cassazione ha affermato che l'azienda perde le agevolazioni contributive per la trasformazione del contratto di apprendistato (contribuzione agevolata per un anno in caso di qualificazione), qualora cambi le mansioni dell'apprendista subito dopo la qualificazione.

La Suprema Corte ha precisato che l'utilizzo del lavoratore deve avvenire nella qualifica per cui è stato stipulato il rapporto di apprendistato e che l'eventuale variazione di qualifica, subito dopo la trasformazione del contratto da apprendistato, comporta il venir meno delle agevolazioni previste dalla legge.

Diniego permesso di soggiorno: non è sufficiente la condanna penale

Secondo la recente decisione del Consiglio di Stato (nr. 5184/2010) la condanna penale patita dall'extracomunitario lungosoggiornante non è condizione sufficiente per negare il rinnovo del permesso di soggiorno. Un cittadino straniero si opponeva alla decisione del Tar che gli aveva respinto il ricorso proposto in primo grado per ottenere l'annullamento del decreto del Questore della con il quale era stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente. Il T.a.r. aveva respinto il ricorso ritenendo preclusiva la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. ad anni uno e mesi otto di reclusione, oltre euro 400 di multa, per il reato di rapina, in concorso con altri, commessi nel 2003. Nell'esame della vicenda, il Consiglio di Stato ha dapprima rilevato che per la condanna sopra citata è intervenuta riabilitazione, la quale, ai sensi dell'art. 179 c.p. "estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna", tra i quali rientra anche l'effetto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno dall'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 268/1998. Ma ha ulteriormente evidenziato che il ricorrente è presente in Italia da 11 anni, ed ormai è pienamente inserito nel tessuto sociale e lavorativo, come dimostrato dalle allegazioni fiscali e dalle buste paghe prodotte. Devono allora trovare applicazione i principi, più volte espressi dalla giurisprudenza di questo Consiglio per i soggiornanti di lungo periodo, (e poi recepiti dal legislatore con il d.lgs. n. 3 del 2007, in recepimento della relativa direttiva comunitaria), secondo cui la semplice condanna penale non è più sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno occorrendo, invece, un'analisi della concreta pericolosità dell'interessato, da svolgersi anche alla luce del suo effettivo inserimento nel contesto sociale e lavorativo del Paese e della durata della sua permanenza nello stesso, con la conseguenza che il provvedimento che non abbia compiuto siffatta indagine, fondandosi unicamente sulla condanna pronunciata con il decreto penale, è illegittimo. L'appello in definitiva, è stato accolto

Rapporti a termine e diritto di precedenza

Il diritto di precedenza nella riassunzione con un nuovo contratto a termine – specie nei rapporti stagionali – comporta un vero e proprio obbligo per il datore di lavoro, derivante dalla espressa previsione di legge. Sulla questione, si è pronunciata la Corte di Cassazione, in occasione di un giudizio che ha visto il datore di lavoro opporsi al risarcimento disposto a favore del lavoratore, sentenziato nei precedenti gradi di giudizio. Si legge in sentenza che, in conformità, con i principi generali in tema di prelazione obbligatoria, l'inadempimento del datore di lavoro, che si perfeziona con l'assunzione di soggetti diversi da quelli che hanno diritto di precedenza, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria e correttamente il giudice di merito può assumere quale parametro per la determinazione del relativo pregiudizio quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato assunto dal datore di lavoro, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 cc compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto appunto diretta a far valere un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore.





Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009

